



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO VIABILITA' E TRAFFICO

Via Cappuccini N° 113 – Tel.0803942697 -- 0803947711 -- 0803942014 -- Fax. 0803901504 -- e-mail:pm.comando@libero.it C.F.80004510725

Ordinanza n. 65/P.M.

IL DIRIGENTE LA P.M.

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza pubblica, si ritiene opportuno adottare provvedimenti alla viabilità in alcune vie, al di fuori e all'interno del centro abitato, al fine di rendere più sicuro lo scorrimento del traffico nonché di disciplinarlo al meglio;

CONSIDERATO che via Vecchia Molfetta (Loc. Cola Olidda ingresso Complanare da via Molfetta), e via Marina (Centro Storico), sono strade aventi carreggiate a doppio senso di circolazione e che la sosta di autoveicoli anche solo su di un senso di marcia ostacolerebbe il libero transito del traffico creando numerose situazioni di criticità.

Che la strada di collegamento tra via Molfetta e la spiaggia di Cala Arena, situata di fronte allo svincolo di via Molfetta - ingresso ss.16 Cola Olidda, per la sua conformità è da interdire alla circolazione dei veicoli, eccetto quelli dei proprietari dei fondi agricoli.

Che il tratto di via Dogali nei pressi del Sacrato della Chiesa viene frequentato assiduamente da fedeli e persone con limitata capacità motoria che accedono alla chiesa tramite una apposita rampa.

Che il tratto di strada sito in Località Ponte, compreso tra la proprietà Lobasso e l'ingresso del Camping Campofreddo è frequentato da numerosi caravan e roulotte e quindi la sosta di veicoli su detto tratto di strada sarebbe da intralcio alla circolazione.

RITENUTO quindi istituire: l'installazione del divieto di fermata, ambo i lati, in via Vecchia Molfetta angolo ingresso Complanare Loc. Cola Olidda, l'installazione del divieto di fermata, ambo i lati, in via Marina tratto compreso tra Piazza Porto e Piazza Duomo, l'installazione del divieto di transito, eccetto i proprietari dei fondi agricoli, sulla strada di collegamento tra via Molfetta e la spiaggia di Cala Arena, situata di fronte allo svincolo di via Molfetta - ingresso ss.16 Cola Olidda, l'istituzione del divieto di fermata in via Dogali tratto compreso tra i civici 40 e 42, l'installazione del divieto di fermata, ambo i lati, nel tratto di strada sito in Località Ponte, compreso tra la proprietà Lobasso e l'ingresso del Camping Campofreddo.

La cancellazione degli STOP, per entrambi i sensi di marcia in via Durazzo angolo via Crocifisso, a seguito delle modifiche correlate alla disciplina del traffico dell'ordinanza n. 62/P.M. del 29/06/2012.

VISTO gli artt. 5 (c. 3),6,7,145 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 2320 del 01/02/2011.

ORDINA

di istituire:

l'installazione del divieto di fermata, ambo i lati, in via Vecchia Molfetta angolo ingresso Complanare Loc. Cola Olidda, l'installazione del divieto di fermata, ambo i lati, in via Marina tratto compreso tra Piazza Porto e Piazza Duomo, l'installazione del divieto di transito, eccetto i proprietari dei fondi agricoli, sulla strada di collegamento tra via Molfetta e la spiaggia di Cala Arena, situata di fronte allo svincolo di via Molfetta - ingresso ss.16 Cola Olidda, l'istituzione del divieto di fermata in via Dogali tratto compreso tra i civici 40 e 42, l'installazione del divieto di fermata, ambo i lati, nel tratto di strada sito in Località Ponte, compreso tra la proprietà Lobasso e l'ingresso del Camping Campofreddo.

La cancellazione degli STOP, per entrambi i sensi di marcia in via Durazzo angolo via Crocifisso, a seguito delle modifiche correlate alla disciplina del traffico dell'ordinanza n. 62/P.M. del 29/06/2012.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune e la notifica a:

- Comando stazione Carabinieri;

La Polizia Municipale e la forza pubblica sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Chiunque viola le norme contenute nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Avverte altresì

che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa Amministrazione Comunale da parte del responsabile.

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

- che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

Giovinazzo 10.07.2012

IL DIRIGENTE LA P.M.ad interim
F.TO Dott. Angelo D. DECANDIA